

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1116

Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Approvazione programma operativo con funzione di avviso pubblico - Misura 123 Azione 1 in approccio singolo - Area sisma 2012 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1117

Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Disposizioni finanziarie in ordine alle domande relative all'ultima sessione di raccolta per l'annualità 2013 sulla Misura 112 e sui piani di investimento sulla Misura 121 ad essa collegati 71

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1119

Reg. CE 1234/2007 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione programma operativo 2014 con valenza di avviso pubblico Misura 7 "Investimenti" 72

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1121

Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Approvazione programma operativo con valenza di avviso pubblico regionale della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - "Area sisma 2012" 118

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1116

Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Approvazione programma operativo con funzione di avviso pubblico - Misura 123 Azione 1 in approccio singolo - Area sisma 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea, e sue successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

Visto altresì il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2012) 9650 del 13 dicembre 2012 (Versione 8) – della quale si è preso atto con deliberazione n. 2021 del 28 dicembre 2012 – quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazione n. 1395 del 27 settembre 2012 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Richiamati i contenuti dell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" definiti al capitolo 5.3.1 del PSR;

Dato atto:

- che secondo quanto previsto nel PSR, la Misura 123 Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti allegato 1 del Trattato" può essere attivata sia in "approccio singolo" che in "approccio di filiera";

- che con deliberazione n. 167 dell'11 marzo 2008 e n. 2073 del 28 dicembre 2012 si è provveduto ad approvare due distinti Programmi Operativi della Misura in "approccio singolo";

- che con successiva deliberazione n. 2023 del 27 dicembre 2011 si è provveduto all'approvazione di un distinto Programma Operativo della Misura in "approccio di filiera" riservato al settore lattiero caseario;

Atteso che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, si sono verificati eccezionali eventi sismici a seguito dei quali per numerosi comuni è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Dato atto che con deliberazioni n. 1448 dell'8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013 sono stati attivati avvisi pubblici della Misura 126 del PSR, specificamente finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese danneggiate dal sisma;

Considerato che in tali aree è prioritario favorire la ripresa del comparto e che a tale obiettivo può concorrere anche la realizzazione di investimenti tesi a migliorare la potenzialità produttiva delle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso specifiche azioni tese a concorrere al rilancio e alla crescita economica e sostenibile dei territori colpiti dal sisma;

Rilevato che con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013 si è provveduto all'approvazione della versione 9 del PSR, che contiene, tra l'altro alcune modifiche alla scheda della Misura 123 per la specifica attuazione di interventi in area sisma con riallocazione e relativa determinazione delle risorse ad essi attribuiti pari a 20 milioni di Euro;

Ritenuto pertanto opportuno attivare uno specifico avviso pubblico della Misura 123 azione 1 con valenza territoriale limitata agli investimenti da realizzare nei Comuni colpiti dal sisma, così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67-septies della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012 n. 213, quali risultanti dall'Allegato F) alla presente deliberazione;

Riscontrato che numerose domande di aiuto a valere sulla Misura 123 Azione 1 presentate sull'avviso pubblico in "approccio di filiera" da imprese i cui investimenti ricadono nelle aree interessate dal sisma sono risultate ammissibili, ma non finanziate per carenza di risorse;

Riscontrato, inoltre, che il fabbisogno complessivo delle domande di aiuto a valere sulla Misura 123 Azione 1 presentate sull'avviso pubblico approvato con deliberazione n. 2073/2012 in "approccio singolo", in fase di istruttoria, ammonta ad € 53.340.626,60 a fronte di una disponibilità pari ad Euro 20.130.000,00 e che numerose sono le domande che riguardano l'area sisma;

Ritenuto pertanto di prevedere che all'avviso pubblico di cui al presente atto possano accedere anche le suddette istanze attraverso la presentazione di specifica "domanda di conferma e trasferimento", ferma restando la necessità di verificarne la rispondenza ai criteri di ammissibilità degli investimenti di cui alla presente deliberazione;

Atteso che per la Misura 123 il PSR prevede una gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale e che pertanto il Programma Operativo allegato alla presente deliberazione costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto;

Ritenuto, inoltre, in funzione della più efficiente gestione del procedimento amministrativo, che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto di approvazione, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi di istruttoria, valutazione, approvazione delle graduatorie possano essere disposte con

determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Ritenuto infine di prevedere che per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006, come sostituito dal Regolamento (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni - in riferimento al mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dal Programma Operativo approvato con la presente deliberazione - debba applicarsi quanto disposto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008;

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare un Programma Operativo sulla Misura 123 Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti allegato 1 del Trattato" in modalità "approccio singolo" del PSR 2007-2013 destinato alle aree sisma, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 2) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto, nonché ulteriore stralcio del Programma Operativo regionale dell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale";

4) di dare atto che l'ammissibilità delle domande e la concessione dei contributi a valere sul suddetto nuovo Programma Operativo sono subordinate all'approvazione - da parte dei competenti Servizi della Commissione europea - delle modifiche apportate al PSR versione 9, adottate con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013;

5) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

6) di prevedere che le sanzioni ed esclusioni definite nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008 per la Misura 123 Azione 1 debbano applicarsi anche in riferimento al mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dal Programma Operativo approvato con la presente deliberazione;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito E-R Agricoltura.

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 123 *‘Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali’- Area sisma*

Azione 1 *‘Trasformazione e/o commercializzazione
di prodotti Allegato I del Trattato’*

***Avviso pubblico per i territori delle province di Bologna, Ferrara,
Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dai fenomeni
sismici del 20-29 maggio 2012***

CONTESTO GENERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), iii) e articolo 28 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna (versione 8) approvata dalla Commissione Europea con comunicazione C(2012)9650 del 13 dicembre 2012 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 28 dicembre 2012;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (versione 9) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 23 luglio 2013, all'esame della Commissione Europea per l'approvazione delle modifiche apportate;

Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

Reg. (CE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

PREMESSA

Il presente avviso pubblico è adottato nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle necessarie modifiche alla scheda del PSR riferita alla Misura 123, riportate nella versione 9. L'ammissibilità delle domande e la successiva concessione dei contributi sono pertanto subordinate all'approvazione delle predette modifiche.

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE E OBIETTIVI OPERATIVI

Agire in maniera forte sul segmento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è presupposto indispensabile - stante la struttura del sistema agroalimentare regionale - per raggiungere l'obiettivo strategico dell'Asse 1, vale a dire creare reddito nel settore e concorrere alla crescita economica e sostenibile del territorio, ed in particolare nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a cui è rivolto il presente Programma Operativo.

La Misura partecipa inoltre alla priorità di sostenere aziende operanti in comparti produttivi in cui si verifica un calo di competitività – anche a seguito degli eventi sismici - e contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di Asse “Sostenere la razionalizzazione e l'innovazione dei processi nel segmento della trasformazione dei prodotti agricoli ” e “Consolidare e stabilizzare la redditività del settore agricolo”.

A tale riguardo si incentivano - in un'ottica di allargamento dei potenziali mercati - interventi finalizzati a qualificare le produzioni, anche agendo sul contenuto di servizi e conoscenze associate ai singoli prodotti, ed interventi tesi ad aumentare la distintività e ad introdurre tecnologie innovative per contenere i costi e ridurre l'impatto ambientale.

La Misura concorre inoltre in modo incisivo all'obiettivo "Promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie", con interventi finalizzati al miglioramento delle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti e alla diffusione dell'innovazione orientata al mercato.

Infine, la Misura promuove l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta, l'integrazione dei soggetti operanti nell'ambito delle singole filiere e il concreto trasferimento di beneficio economico ai produttori di base.

Queste finalità sono articolate nei seguenti obiettivi operativi tesi ad incentivare:

- la remunerazione della materia prima ai produttori di base;
- la commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso la sottoscrizione di contratti per l'integrazione di filiera;
- l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- gli investimenti finalizzati ad aumentare le quote di esportazione dei prodotti agro-alimentari;
- gli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti agroindustriali;
- gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- gli investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo – che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 123 pari a 20 milioni di Euro, comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale, incrementabili da risorse rese eventualmente disponibili a titolo di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi del paragrafo 8 del P.S.R..

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'Azione è rivolta alle imprese di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima.

L'Azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto;
- riferiti ai settori individuati nel P.S.R..

LOCALIZZAZIONE

L'Azione è applicabile agli investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67 *septies* della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e riportati nell'Allegato F) al presente avviso.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca – e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni debbono ricorrere al momento della presentazione della domanda.

L'allegato A) al presente Programma Operativo di Misura sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso anche le imprese che presentino "domanda di conferma e trasferimento" dell'istanza già presentata a valere sulla Misura 123 collocata utilmente nella graduatoria regionale – ma non finanziabile per carenza di risorse - relativa alla filiera lattiero-casearia di cui alla deliberazione n. 2023 del 27 dicembre 2011 o presentata in approccio singolo sull'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2073 del 28 dicembre 2012, attualmente in fase istruttoria.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare complessivamente il 12% degli investimenti materiali. Nel rispetto di tale limite la voce di spesa di cui all'ultima alinea non può superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;

- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- g) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui al punto e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Gli investimenti di cui al punto f), riguardanti l'utilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti per finalità energetiche, devono essere funzionali ad attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti dell'Allegato I del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta di prodotti di qualità quali definite al successivo punto 6. ;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.
- gli investimenti previsti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma già finanziati sulla Misura 126 o su fondi nazionali;

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;

- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non oggetto di ammortamento;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

4. SETTORI DI INTERVENTO

Nell'ambito dei settori e comparti di seguito elencati e nel rispetto delle esclusioni specificate, sono ammissibili solo gli investimenti relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione di materie prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal beneficiario inclusi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

Il sostegno è accordato a tutti i prodotti del settore con esclusione degli investimenti proposti da imprese - prime acquirenti nei confronti dei produttori di base - che non rispettano gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

COMPARTI BOVINI E SUINI

Sono esclusi:

- investimenti in nuovi impianti di macellazione;
- investimenti nel segmento della macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva;
- investimenti finalizzati alla surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.

COMPARTI AVICOLO ED UOVA

Nel comparto avicolo sono esclusi:

- investimenti in nuovi impianti di macellazione;

- investimenti nel segmento della macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva;
- investimenti finalizzati alla surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.

Nel comparto uova sono ammissibili solo gli investimenti in cui la materia prima sia costituita da prodotto fresco.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Il settore comprende i prodotti indicati nell'Allegato 1 parte IX del Reg. (CE) n. 1234/2007, le patate ed i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione/trasformazione, purché compresi nell'Allegato I del Trattato.

Le attività concernenti la pulizia, il taglio, la pelatura l'essiccazione ed il condizionamento del prodotto in vista della sua commercializzazione afferiscono esclusivamente al comparto del prodotto fresco.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1698/2005, il sostegno è accordato anche alle imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di Produttori, purché la spesa ammissibile relativa all'intervento proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.

SETTORE CEREALICOLO

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE OLEOPROTEAGINOSE

Sono esclusi gli investimenti in impianti per la produzione di mangimi zootecnici.

SETTORE SEMENTIERO

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE FORAGGERE

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO

Interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

SETTORE OLIO D'OLIVA

Sono esclusi:

- gli investimenti relativi alla estrazione e raffinazione dell'olio di sanse;
- gli investimenti riguardanti strutture di trasformazione che non siano ubicate nella zona di produzione della materia prima stessa.

ALTRI SETTORI: carni ovicaprine, cunicole, equine, bufaline, miele, aceto balsamico, comparto floricolo (fiori recisi).

Nessuna esclusione specifica.

5. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

Per progetti afferenti i settori "Formaggi stagionati DOP" e "Latte alimentare e latticini freschi":

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 20% nel caso di progetti proposti da imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Per progetti afferenti tutti i rimanenti settori/comparti:

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 30% nel caso di progetti proposti da piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 20% nel caso di progetti proposti da imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Nel caso di interventi per cui è prevista un'intensità di aiuto del 30% potranno agire in forma complementare e nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato i seguenti regimi che operano in conto interesse e/o garanzia:

- interventi Regime di aiuto ISA SPA Aiuto di Stato n. 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C (2009) 4534 del 17/06/2009;

- L.R. n. 22 del 23 marzo 1990 “Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione” come confluita nella L.R. n. 6 del 6 giugno 2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna” (opera in de minimis).

Nel caso di interventi per cui è prevista un'intensità di aiuto del 40% o del 20% gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Nell'ambito dei diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Avviso vengono destinati ai singoli settori o raggruppamenti nella seguente misura percentuale:

- Settore Lattiero caseario 45%
- Comparto bovini 4 %
- Comparto suini 15%
- Settore Ortofrutticoli freschi 15%
- Settore Ortofrutticoli trasformati 5%
- Settore Cerealicolo 12%
- Raggruppamento settori Oleoproteaginose, Sementiero, Foraggiere e Bieticolo Saccarifero 2%
- Altri settori (Olio d'oliva, comparto avicoli e uova, carni ovicaprine, cunicole, equine, bufaline, miele, aceto balsamico, comparto floricolo-fiori recisi) 2%.

I progetti rivolti a più settori/comparti/raggruppamenti saranno attribuiti al settore/comparto/raggruppamento a cui è riconducibile la maggiore quota percentuale di investimento, calcolata sull'importo totale al netto della voce spese tecniche.

6. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti da micro imprese, quali descritte al punto 1, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 250.000 Euro.

Gli investimenti proposti da piccole e medie imprese, quali descritte al punto 1, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 500.000 Euro.

Gli investimenti proposti da imprese intermedie - definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/CE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro - dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 1.000.000 Euro.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

L'importo massimo di investimento ammissibile è fissato in 2.000.000 di Euro per investimenti proposti da micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed a 3.000.000 Euro per investimenti proposti da imprese definite intermedie, imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei suddetti limiti massimi di spesa.

Indipendentemente dalla tipologia di impresa richiedente, l'importo minimo di investimento ammissibile ad aiuto è ridotto a 50.000 Euro (comprensivi delle voci di costo relative alle spese generali) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente alla commercializzazione diretta di prodotti di qualità.

Per commercializzazione diretta si intende l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I prodotti di qualità sono quelli definiti dalla Misura 132 del P.S.R. (riportati nell'Allegato B) e debbono rappresentare la prevalenza dei prodotti commercializzati cui l'investimento è dedicato.

Ciascuna impresa può presentare al massimo 2 progetti e conseguentemente due domande, comprensive delle domande di conferma.

Un progetto può riguardare uno o più stabilimenti.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al punto 1. dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Avviso;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assolta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;

- ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione;
- d) dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- f) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato C) al presente Programma Operativo;

- c) specifica relazione tecnico-economica;
- d) relazione relativa alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- e) estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire) o documentazione comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

- f) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicare il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo nel caso sussista questa condizione).

8. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 7. del presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando quali criteri di ordinamento le seguenti tipologie di priorità nelle sequenze indicate e fra loro subordinate:

- A) Imprese che hanno subito danni - riconducibili ai fenomeni sismici del 20 e 29 maggio 2012 e attestati in specifica documentazione - che presentano nuovi investimenti;

B) Imprese che non hanno subito danni che presentano nuovi investimenti.

Nell'ambito di ciascuna delle due fasce A) e B) sopra identificate, saranno utilizzati i criteri di priorità/precedenza, di seguito riportati, per la definizione del punteggio complessivo attribuibile ad un progetto di investimento, ai fini del suo inserimento nelle graduatorie di merito settoriali.

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Questo parametro identifica la rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione definite per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R..

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio, i singoli interventi si considerano riferiti a tipologie preferenziali quando la percentuale di investimenti riconducibili a una tipologia preferenziale è superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale.

Il criterio ha un peso variabile fino ad massimo di 30 punti ed è graduato nell'ambito di ciascun settore/comparto con riferimento alle singole tipologie individuate come preferenziali.

In relazione ai differenti settori o comparti, di seguito si riportano le tipologie d'intervento valutabili come prioritarie ed i pesi a ciascuna attribuiti.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto (fase stagionatura): 22 punti;
- investimenti funzionali all'innovazione di processo finalizzata all'abbattimento dei costi di trasformazione: 24 punti;
- investimenti dedicati alla commercializzazione di prodotti confezionati ad elevata distintività: 28 punti;
- investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo delle panne: 20 punti;
- investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica: 18 punti.

In questo comparto è inoltre individuata, coerentemente all'obiettivo trasversale dell'aggregazione, l'ulteriore esigenza di ammodernamento e ristrutturazione, con la seguente priorità:

- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione che la struttura risultante abbia una capacità di lavorazione di almeno 8.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata: 30 punti.

Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione delle caratteristiche intrinseche del prodotto: 18 punti;
- investimenti in innovazioni di processo e/o prodotto finalizzati all'abbattimento dei costi di produzione e/o al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati: 24 punti.

COMPARTO BOVINO**Fase di macellazione:**

- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie: 20 punti;
- investimenti in strutture in grado di valorizzare le produzioni locali: 26 punti;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi: 30 punti.

COMPARTO SUINO**Fase di macellazione:**

- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali: 20 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione dei tagli secondari di suini DOP: 22 punti;
- investimenti finalizzati all'utilizzo delle carni suine per il consumo fresco: 20 punti;
- investimenti in innovazioni di processo nel segmento di trasformati a denominazione d'origine: 24 punti;
- investimenti in innovazioni di processo nel segmento di trasformati a denominazione d'origine in funzione di esigenze connesse all'esportazione in paesi terzi: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti al consumatore finale, che valorizzino le produzioni DOP e/o le caratteristiche intrinseche delle produzioni IGP: 30 punti.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO**Ortaggi freschi e patate:**

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o di una riduzione dei costi: 20 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto: 25 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 30 punti.

Frutta fresca:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o dell'abbattimento dei costi: 20 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto: 25 punti;
- investimenti in tecnologie innovative nella fase di lavorazione e conservazione del prodotto: 26 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 30 punti.

Ortofrutta e patate trasformate:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo: 22 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 26 punti;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasformazione in particolare per ciò che riguarda il recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica: 24 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o caratteristiche intrinseche: 30 punti.

SETTORE CEREALICOLO

- investimenti in innovazioni di processo, finalizzate a nuove richieste del mercato, al miglioramento della salubrità e della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale: 30 punti;

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 22 punti;
- investimenti per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture di stoccaggio: 24 punti.

COMPARTO AVICOLO

Fase di macellazione:

- investimenti funzionali ad aumentare il benessere degli animali: 20 punti;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti;
- investimenti riguardanti le innovazioni di processo finalizzate all'abbattimento dei costi di produzione e/o funzionali al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche: 30 punti.

COMPARTO UOVA

- investimenti in innovazioni di processo e/o prodotto finalizzate all'abbattimento dei costi e/o al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche: 30 punti.

SETTORE SEMENTIERO

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 22 punti;
- investimenti in innovazioni di processo, finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto: 30 punti.

SETTORE OLEOPROTEAGINOSE

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 20 punti;
- investimenti in innovazioni di processo finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto, a ridurre l'impatto ambientale, al corretto utilizzo della risorsa idrica: 22 punti;

- investimenti finalizzati a prodotti trasformati funzionali a successivi utilizzi non alimentari: 24 punti.

SETTORE FORAGGERE

- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati: 26 punti.

SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO

- investimenti finalizzati ad innovazioni di processo e/o alla diversificazione del prodotto finito: 26 punti;
- investimenti finalizzati alla riorganizzazione interna della fase logistica: 20 punti.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R..

Il criterio ha un peso massimo di 20 punti ed è graduato nell'ambito di ciascuna macroarea secondo i seguenti pesi:

- Area ad Alta Priorità: 20 punti;
- Area a Media Priorità: 14 punti;
- Area a Bassa Priorità: 7 punti.

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio verrà considerata l'ubicazione dello stabilimento in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di investimenti rivolti a più impianti, il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo impianto alla quota di investimento destinata all'impianto medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti rivolti ad impianti ubicati in aree non individuate come prioritarie per il settore/comparto.

8.3 PRIORITA' GENERALI

Rappresentano una classe di priorità finalizzata a quantificare il livello di eccellenza dell'impresa richiedente e/o dell'investimento proposto.

In linea generale, si riferiscono a requisiti oggettivi e documentabili al momento della presentazione del progetto.

La classe ha un peso complessivo di 50 punti ed è suddivisa con riferimento ai singoli criteri e rispettivi pesi di seguito descritti.

8.3.a Integrazione di filiera

Il criterio e' riferito alle concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base.

Il criterio ha un peso massimo di 10 punti ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- 1) certezza di ritiro/acquisto del prodotto: 10 punti;
- 2) prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: 4 punti;
- 3) servizi offerti: 2 punti;
- 4) conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: 6 punti;
- 5) contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: 5 punti;
- 6) contratti stipulati con produttori di base singoli/associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avvallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola: 5 punti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.b Innovazione tecnologica

Il criterio e' riferito alle caratteristiche intrinseche del progetto e quantifica i punti di forza dell'investimento proposto in funzione delle finalità enunciate nell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Il criterio ha un peso di 10 punti ed è applicato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

8.3.c Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 8 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) n. 761/2001 (EMAS): 2 punti;
- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;

- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- adesione alle normative UNI 10939/2001 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;
- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto;
- Certificazioni di responsabilità sociale SA 8000: 1 punto.

8.3.d Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di 2 punti.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in funzione del progetto presentato: 1 punto;
- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto presentato: 2 punti.

8.3.e Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

Nei settori "ortofrutticolo" e "cerealicolo" e per i progetti riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini freschi" è data facoltà, in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente ponderazione:

Settore ortofrutticolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 7.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate.

Settore cerealicolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 9.000 tonnellate.

Comparto latte alimentare e latticini freschi:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a 500 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 500 e fino a 1.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.000 e fino a 3.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 tonnellate.

Per i progetti rivolti ai macelli di carne suina, su esplicita richiesta del soggetto proponente, il punteggio può essere attribuito utilizzando come parametro di riferimento il numero di suini certificati biologici macellati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con la seguente ponderazione:

- 2 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno compresi fra 5.000 capi e fino a 20.000 capi;
- 3 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 20.000 capi e fino a 45.000 capi;
- 4 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 45.000 capi e fino a 60.000 capi;
- 5 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 60.000 capi.

8.3.f Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni di seguito elencate ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono valutate:

1. le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 n. 1118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria);
2. le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni di qualità di cui al punto 1) (0,1 punto per ogni punto percentuale) e 5 punti nel caso di produzioni di qualità di cui al punto 2) (0,05 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

I punteggi di cui ai punti 1) e 2) non sono fra loro cumulabili.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato D) del presente Programma Operativo.

9. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 8), verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative riconducibili alle specifiche preferenze settoriali di seguito dettagliate:
 - carni suine: investimenti in impianti di macellazione proposti da soggetti che applichino le normative comunitarie sulla classificazione delle carcasse suine e/o introducano in via sperimentale ed in accordo con gli allevatori sistemi condivisi di valutazione oggettiva di parametri idonei a misurare l'attitudine alla trasformazione delle carni;
 - carni avicole: investimenti in impianti che adottino sistemi di etichettatura facoltativa ai sensi del D.M. 29/07/2004;
 - ortofrutticoli freschi e trasformati: investimenti proposti da imprese aderenti a Organizzazioni di Produttori (O.P.) di cui al Reg. UE n. 543/2011 o che svolgano esse stesse ruolo di O.P.;
- iniziative dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- iniziative dedicate a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010, n. 1118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- iniziative proposte da imprese con maggior fatturato;
- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
- iniziative per le quali sono previsti investimenti riguardanti esclusivamente impianti, macchinari ed attrezzature, al netto della voce spese generali.

In caso di ulteriore parità precederanno gli investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Dr. Marco Calmistro - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna – Telefono 051 5274319 – Fax 051 5274669 – mail agrsail@regione.emilia-romagna.it.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle singole istanze d'aiuto dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA, reperibile sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazioni delle domande di aiuto e delle “domande di conferma e trasferimento” è fissato **perentoriamente al 3 ottobre 2013**, pertanto nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

All'atto della presentazione le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (allegati 4/A, 4/B);
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno ed incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli

immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;

- 3) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- 4) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti macchinari ed attrezzature);
- 5) documentazione attestante il possesso della priorità di impresa danneggiata dal sisma (perizia giurata attestante il danno dell'impresa in seguito agli eventi sismici o dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi del certificato di inagibilità del Comune);
- 6) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico dal sito E-R Agricoltura). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
- opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato E);
- estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire) o documentazione comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà

l'investimento. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

- 7) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 8) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato C) al presente Programma Operativo;

- 9) relazione inerente le strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- 10) relazione tecnico-economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al punto 7, lettera c);
- 11) dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;

- che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto;
- che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo se sussiste tale condizione).

12) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati.

13) Dichiarazione specifica per settori di intervento:

I soggetti che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo (prodotti freschi e trasformati) dovranno produrre in alternativa una delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 (specificando quale) e che l'investimento proposto è coerente con gli obiettivi e le azioni previste nel Programma Operativo presentato dall'Organizzazione di appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'O.P.;
- che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori;
- che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 e che non svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa risulta iscritta all'albo regionale acquirenti per la gestione delle quote latte con l'indicazione specifica della Regione, del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;
- che l'impresa svolge la propria attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e non siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante tale condizione.

- 14) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”, secondo l’Allegato G) per le imprese che non l’abbiano già presentata alla Regione;

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell’eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza riportati al punto 8. secondo le modalità di cui all’Allegato D).

Nel caso in cui uno o più documenti sopra elencati siano già in possesso dell’Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

I progetti per i quali è stata presentata “domanda di conferma e trasferimento” sul presente avviso non potranno subire modifiche in sede di compilazione della domanda a SOP, non essendo ammesse varianti rispetto ai progetti già presentati. Per tali progetti la data di ammissibilità dell’inizio lavori si intende riferita alla data di presentazione della domanda iniziale.

12. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi entro 60 giorni, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio individua i collaboratori che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all’esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad aiuto;
- all’attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede istruttorie e di valutazione.

Il Responsabile del Servizio, entro 10 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Compete al Responsabile del Servizio l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate e risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

13. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento delle risorse per ciascuna disponibili.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si sono verificate.

Qualora nell'ambito delle singole graduatorie settoriali si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate,
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile nell'ambito della graduatoria,

dette risorse saranno destinate al settore avente il maggior numero di domande non soddisfatte, calcolate in termini di investimento complessivo.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato ed ad integrare la domanda con gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire), se necessario e non presentato all'atto della domanda.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Successivamente, il dirigente competente – in esito all'istruttoria tecnica specifica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

14. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2014. Non è prevista la possibilità di proroghe se non in presenza di specifiche disposizioni comunitarie in merito al termine ultimo per le erogazioni.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dell'investimento comporta la revoca del contributo concesso, anche se in parte già erogato.

Tali condizioni valgono anche per le domande di conferma.

15. VARIANTI

Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti.

La richiesta di variante deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni antecedenti al termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso. Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell'intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa.

L'amministrazione regionale si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

16. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI ED EROGAZIONE

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai soggetti beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

Il soggetto beneficiario ha la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, ad avvenuto inizio dei lavori, previa presentazione di apposita istanza, supportata da garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo pagatore rilasciata da soggetti autorizzati. La garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato ed avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla Direzione Generale dell'Istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà richiedere il saldo del contributo, ovvero minor somma. L'erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all'esecuzione dei dovuti controlli previo accertamento della regolare esecuzione delle opere e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente i lavori effettuati.

In caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto gli aiuti erogati ai beneficiari saranno oggetto di revoca.

Le domande di pagamento "in anticipazione" ed "a saldo" dovranno essere redatte utilizzando l'apposito SOP predisposto da AGREA.

17. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le modalità e gli schemi da utilizzare in sede di rendicontazione del progetto realizzato saranno indicate nei singoli atti di concessione.

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute si specifica che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- che rientri nell'elenco delle spese ammissibili indicate nel presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- che sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione della domanda di saldo;
- che le fatture e gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.

- che la spesa risulti sostenuta dal soggetto beneficiario del contributo

I titoli di spesa saranno riconosciuti esclusivamente se saldati con bonifico e/o Riba e/o Assegno con allegata documentazione di incasso da parte dell'intestatario. E' esclusa qualsiasi altra modalità di pagamento.

18. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al punto 12 afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti controlli:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

19. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento(UE) n. 65/2011.

I beneficiari sono inoltre tenuti:

- al rispetto dei vincoli imposti dall'art. 19 della citata L.R. n. 15/1997 e dall'art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005 circa la destinazione dei beni acquistati con i contributi concessi a valere sul presente Programma Operativo;
- al rispetto degli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 1077 del 26 luglio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'applicazione ed al mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di ammissibilità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto, nei tre anni successivi all'ultimazione dell'investimento identificata con la data del verbale di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto.

I suddetti vincoli saranno oggetto di controlli ex post di cui al precedente punto 18..

20. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 19) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 65/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa. Ai sensi del medesimo articolo di legge è inoltre prevista - in caso di revoca - l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

La revoca può comportare anche la segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006, quale sostituito dal Regolamento (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni si rimanda a quanto disposto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, lettere a) e d), della L.R. n. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a titolo di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Allegato A)**“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”****DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005****MICROIMPRESA**

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati < 10 (ULA)
 - 2) Fatturato annuo ≤ 2 Meuro
- oppure
- 2) Totale di bilancio ≤ 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50
- 2) Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

1) N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250

2) Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

2) Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il

calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel D.M. 18/04/2005 per le imprese di dimensione minore.

Allegato B)**ELENCO PRODOTTI DI QUALITA'**

1. prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione;
2. Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010, n. 1118/2011:

Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Casciotta d'Urbino DOP, Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotichino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Olio Brisighella DOP, Olio Colline di Romagna DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell'Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, Salame Cremona IGP, Coppia ferrarese IGP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Amarene brusche di Modena IGP, Riso del Delta IGP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Patata di Bologna DOP, Aglio di Voghiera DOP, Coppa di Parma IGP.

3. Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.)

Specie orticole: aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchino.

Specie frutticole: actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olivo da olio, pesco, pero, susino, vite.

Cereali: grano duro, grano tenero, orzo, riso.

Produzioni zootecniche: carne di bovini di razza romagnola, carne di suino pesante, carne cunicola, carne di bovini di razza limousine, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco.

Altri prodotti: miele, funghi (champignon).

Allegato C)**CONTRATTI DI FORNITURA**

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre-investimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Nel caso di contratti di coltivazione dovranno essere individuate anche le superfici (mappali catastali) destinate alla coltivazione.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _____ (produttore agricolo) _____
e _____ (richiedente del contributo) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (Azienda agricola fornitrice della materia prima) _____
con sede legale in _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

E

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (impresa richiedente del contributo) _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE

Articolo 1

Obblighi del fornitore

- (la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima:

Articolo 2

Obblighi dell'acquirente

- (la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracitata;

Articolo 3

Prezzo

- Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro _____
(indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi
e verificabili parametri qualitativi);

Articolo 4

Durata

- Il presente contratto ha validità per il periodo dal _____ al _____

Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore

Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)

Luogo _____, data _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

Allegato D)**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al punto 8 "Criteri di priorità":

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il punteggio è attribuibile a progetti in cui la quota di investimenti finalizzata alla tipologia preferenziale sia superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali.

E' necessario specificare il settore o il comparto cui l'investimento è rivolto e la tipologia preferenziale attribuita. Nel caso l'investimento coinvolga più settori/comparti, dovrà essere ricondotto a quello interessato dalla maggiore quota di investimenti. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale. Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da riportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili alla tipologia prioritaria. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile alla predetta tipologia occorre produrre una specifica disaggregazione della voce. A supporto della metodologia precedentemente esposta, occorre produrre una breve nota tecnica che specifichi la priorità cui si ritiene di accedere, evidenzii eventuali condizioni cui la priorità è subordinata (es. filiera di prodotto identificata ai sensi di specifici regolamenti, provenienza della materia prima certificata, ecc.) ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R. di seguito riportata.

Ai fini dell'utilizzo e dell'attribuzione del criterio verrà considerata l'ubicazione dello stabilimento in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo impianto alla quota di investimento destinata all'impianto medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti rivolti ad impianti ubicati in aree non individuate come prioritarie per il settore.

Tabella priorità territoriali

	Pianura occidentale	Pianura centrale	Pianura orientale
Cereali	xx	xxx	xxx
Oleo proteaginose	x	xx	xx
Bieticolo saccarifero	xxx	xxx	xxx
Ortaggi freschi e patate		xxx	xxx
Frutta fresca	xx	xx	xxx
Ortofrutta e patate trasformate	xxx	xxx	xx
Colture Sementiere			xxx
Colture foraggere	x	xx	xxx
Carni bovine	xxx	xx	xx
Carni suine	xxx	xx	xx
Carni avicole		xx	xxx
Latte alimentare e latticini freschi	xx	xxx	
Formaggi stagionati DOP	xx	xx	
Uova		xxx	xxx

Legenda

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
xxx	xx	x	

Fascia Altimetrica

- Pianura: altitudine < 100 m.s.l.m

Aree

- Area Occidentale: comuni della provincia di Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
- Area Centrale: comuni della provincia di Bologna e di Ferrara limitatamente ai comuni di Bondeno, Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda.
- Area Orientale: comuni della provincia di Ferrara limitatamente ai comuni di Argenta e Ferrara

8.3.a INTEGRAZIONE DI FILIERA

Il criterio premia le concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base in relazione alla dimostrazione delle seguenti condizioni.

- 1) Certezza di ritiro/acquisto del prodotto: il punteggio è attribuito nel caso di imprese che associano produttori di base quali cooperative o consorzi e che siano a mutualità prevalente. La dimostrazione è data dallo statuto o regolamento da cui risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci e dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato.
- 2) Prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: il punteggio è riferito al contenuto dei contratti ed è attribuito in presenza di clausole di acquisto che prevedano maggiorazioni al prezzo di base garantito nel caso di materia prima rispondente a specifici parametri qualitativi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia coperta da tali tipi di contratti.
- 3) Servizi offerti: il punteggio è attribuito nel caso l'impresa acquirente dimostri di fornire servizi oggettivi e verificabili (es. assistenza tecnica, controlli sui prodotti, ecc) ai produttori di base da cui acquista la materia prima. La fornitura di servizi può essere comprovata da specifiche clausole inserite nei contratti o da accordi separati, riferiti ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia connessa a specifici servizi.
- 4) Conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: il punteggio è riferito a contratti stipulati con riferimento ad accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 ed è attribuito nel caso il contenuto del contratto faccia specifico riferimento ad uno dei suddetti accordi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 5) Contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: il punteggio è riferito a contratti stipulati con Organizzazioni di produttori quali quelle precedentemente definite. Il contenuto del contratto deve riportare gli estremi del riconoscimento dell'Organizzazione (normativa, Ente che ha effettuato il riconoscimento, periodo, ecc). Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 6) Contratti stipulati con produttori di base singoli/ associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avvallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola. L'avvallo può essere contenuto nel contratto stesso o può essere espresso con documento separato che faccia specifico riferimento ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.b INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il criterio è assegnato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci afferenti al raggruppamento "impianti e macchinari specifici" più le voci "condizionamento - climatizzazione" e "per celle frigo" afferenti al raggruppamento "impianti fissi". A supporto della metodologia precedentemente esposta occorre produrre uno specifico schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale. Detto schema deve risultare coerente con la disaggregazione di costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. Si specifica che nel caso di impianti di refrigerazione, condizionamento, atmosfera controllata, ecc. a servizio di celle frigo deve essere computato il solo costo dell'impianto, quale risulta dal preventivo di spesa, con esclusione delle opere fisse complementari quali pannellature, porte, infissi, ecc. Si sottolinea infine che le singole voci di spesa inserite nel raggruppamento "impianti e macchinari specifici" devono essere oggettivamente riconducibili al processo/prodotto cui l'investimento è finalizzato.

8.3.c CERTIFICAZIONI

- Adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) 761/01 (EMAS). Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato. Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio è attribuito nel caso l'impianto/i certificati siano oggetto di almeno il 60% degli investimenti al netto della voce spese tecniche.
- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Adesione alle normative UNI 10939 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione ISO 22005 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto

di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni di responsabilità sociale SA 8000. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

8.3.d VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

8.3.e PRODUZIONI BIOLOGICHE

Il calcolo è riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati.

Esclusivamente nei settori "ortofrutticolo", "cerealicolo", per i progetti riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini freschi" e per quelli rivolti a macelli di carne suina è data facoltà, su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento i quantitativi in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nell'impianto/i oggetto di investimento, o il numero di suini interi macellati nell'impianto/i oggetto di investimento. In questo caso la ponderazione avverrà in funzione di quanto esplicitato al punto 8.3.e del Programma Operativo.

Per entrambe le metodologie occorre considerare le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato 4.B.

La dimostrazione deve avvenire producendo idonea certificazione, suddivisa per tipologia di prodotto, rilasciata dall'Organismo di Certificazione che controlla la produzione della struttura.

8.3.f PRODUZIONI DI QUALITÀ

Sono valutate:

- 1) le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 e n. 1118/2011 (esclusa la tutela transitoria), quali riportate nell'allegato B);
- 2) le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999 quali riportate nell'allegato B).

Il calcolo è riferito alla somma dei prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità ottenuti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato 4.B.

Nel caso di macelli di carne suina il punteggio attribuibile in funzione del punto 1) è calcolato rapportando il numero di suini certificati al numero totale dei suini in ingresso.

La dimostrazione deve avvenire producendo:

1. per le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 e n. 1118/2011 nel caso di strutture di macellazione, per i suini interi, idonea attestazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione.
2. per le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata", di cui alla Legge Regionale n. 28/1999, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, in cui siano indicati i quantitativi di prodotto, suddivisi per tipologie e l'Organismo di Certificazione.

I punteggi relativi ai punti 1) e 2) non sono cumulabili in riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti.

ALLEGATO 4A**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA****RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2) Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3) Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4) Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5) Impianti fissi	A preventivo	€	
6) Impianti specifici funzionali alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti	A preventivo	€	
7) Macchinari ed attrezzature generiche	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
8) Investimenti immateriali (esclusi onorari e consulenze)	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
9) Spese generali		€	
TOTALE GENERALE		€	

N.B.: Il totale degli investimenti immateriali (punti 8 e 9) non deve superare il 12% degli investimenti materiali (totale punti da 1 a 7). L'importo delle spese generali (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, punto 9) non deve superare il 10% del costo complessivo del progetto (totale punti da 1 a 8).

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;

8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

ALLEGATO 4.B**MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI****RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

Materie prime lavorate per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Indicare la resa media entro la quale si opera

	%
--	---

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO**Materie prime per tipologia****quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	quantità		
		tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	quantità		
		tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Qualità controllata L.R. 28/99	02	QC
Denominazione origine riconosciuta	03	DOP
	04	DOP/BIO
	05	IGP
	06	IGP/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	11	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato 4B con i dati aggregati di tutti gli stabilimenti interessati dal progetto;
- Devono essere indicate tutte le materie prime lavorate e le relative produzioni che in domanda sono raggruppate in macrovoci;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità vanno espresse per quanto possibile in tonnellate (anche per il latte lavorato);
- Le quantità di aceto balsamico, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri;
- La colonna n. pezzi è un'integrazione delle due colonne che precedono (in particolare per gli animali vivi, i formaggi, le cosce fresche, i prosciutti, i salumi e le uova oltre ai quantitativi in tonnellate indicare anche il numero dei pezzi);
- Per i fiori recisi va utilizzata esclusivamente la colonna n. pezzi.

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

Allegato E)

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Opere edili complementari:							
1)							
2)							
Prefabbricati:							
1)							
2)							
Impianti fissi:							
Elettrico:							
1)							
2)							
Condizionamento – climatizzazione:							
1)							
2)							
Per celle frigo (refrigerazione, atmosfera controllata):							
1)							
2)							
Termico:							
1)							
2)							
Idrico:							
1)							
2)							
Depurazione:							
1)							
2)							
Antincendio:							
1)							
2)							

Investimenti immateriali											
Acquisito di software:											
(1)											
Creazione e/o implementazione siti internet:											
(1)											
Acquisito di brevetti e licenze:											
(1)											

N.B.:

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione asseverata da professionista/i di provata esperienza, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

Nel caso la spesa riguardi interventi di completamento di strutture e/o impianti già in essere, è ammessa la presentazione di un'unica offerta.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e asseverato da professionista/i di provata esperienza.

Allegato F)**ELENCO COMUNI COLPITI DAL SISMA**

Provincia di Piacenza	Provincia di Modena
Castelvetro piacentino	Medolla
Provincia di Reggio-Emilia	Mirandola
Boretto	Modena
Brescello	Nonantola
Campagnola Emilia	Novi di Modena
Campegine	Ravarino
Correggio	San Felice sul Panaro
Fabbrico	San Possidonio
Gualtieri	San Prospero
Guastalla	Soliera
Luzzara	Provincia di Bologna
Novellara	Argelato
Reggio Emilia	Baricella
Reggiolo	Bentivoglio
Rio Saliceto	Castello d'Argile
Rolo	Castelmaggiore
San Martino in Rio	Crevalcore
Provincia di Modena	Galliera
Bastiglia	Malalbergo
Bomporto	Minerbio
Campogalliano	Molinella
Camposanto	Pieve di Cento
Carpi	Sala Bolognese
Castelfranco Emilia	San Giorgio di Piano
Cavezzo	San Giovanni in Persiceto
Concordia sulla Secchia	San Pietro in Casale
Finale Emilia	Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara	
Argenta	Mirabello
Bondeno	Poggio Renatico
Cento	Sant'Agostino
Ferrara	Vigarano Mainarda

ALLEGATO G)**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA
COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__ nato/a_ a

il

residente a in via

nella sua qualità di dell'impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione: _____

OGGETTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
 Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001
(OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____, il _____

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
 nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice Fiscale _____
 In qualità di _____
 della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

n.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. membri del collegio sindacale (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 % oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una

	<p>partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<p>1. legale rappresentante</p> <p>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione</p> <p>3. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)</p> <p>5. membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<p>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1117

Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Disposizioni finanziarie in ordine alle domande relative all'ultima sessione di raccolta per l'annualità 2013 sulla Misura 112 e sui piani di investimento sulla Misura 121 ad essa collegati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all'attuazione delle procedure di controllo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 (di seguito PSR), attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;

- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di approvazione del Programma medesimo;

Rilevato:

- che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea e da questa approvate;

- che, da ultimo, con propria deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013 si è provveduto alla modifica del PSR (versione 9), da sottoporre alla Commissione europea per l'approvazione;

Atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure sia subordinata all'adozione di uno specifico Programma Operativo di Misura finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie di programmazione con riferimento a ciascuna Misura;

Preso atto:

- che per quanto concerne le Misure 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" con propria deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008 si è data attuazione a quanto sopra previsto approvando gli specifici Programmi Operativi;

- che tali Programmi Operativi sono stati successivamente modificati con le deliberazioni n. 631 dell'11 maggio 2009, n. 992 del 12 luglio 2010 e n. 2139 del 27 dicembre 2010;

- che il Programma Operativo della Misura 121 è stato ridefinito con la deliberazione n. 662 del 16 maggio 2011, modificata da ultimo con deliberazione n. 1341 del 19 settembre 2011;

- che i suddetti Programmi Operativi hanno costituito presupposto per l'emanazione di specifici avvisi pubblici da parte delle Amministrazioni provinciali competenti;

- che con deliberazione n. 175 del 18 febbraio 2013 è stato disposto che la raccolta delle domande a valere sugli ultimi avvisi pubblici di competenza provinciale della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - limitatamente ai Piani di Investimento collegati a Piani di Sviluppo aziendale e a domande di premio presentati a valere sulla Misura 112 - fosse differita al 31 maggio 2013;

Considerato che il monitoraggio del fabbisogno di risorse relativo alle domande di aiuto presentate da giovani agricoltori al primo insediamento in agricoltura entro la suddetta scadenza, ha evidenziato quanto segue:

- che per quanto concerne la Misura 112 i fabbisogni superano di circa 1 milione di Euro le risorse residue complessivamente disponibili a livello regionale sulla medesima Misura, a cui si aggiungono potenzialmente le domande non soddisfatte riferite a graduatorie precedenti che, stante le disposizioni degli avvisi pubblici, possono essere reistruite sull'ultima graduatoria per circa 1 milione di Euro;

- che per quanto riguarda i Piani di Investimento a valere sulla Misura 121 collegati alla domanda di premio di primo insediamento, nel periodo considerato sono state presentate oltre 100 domande per un ammontare stimato in circa 11,2 milioni di Euro a cui si aggiungono potenzialmente le domande non soddisfatte riferite a graduatorie precedenti che analogamente, stante le disposizioni degli avvisi medesimi, possono essere reistruite sull'ultima graduatoria;

- che, stante la disponibilità di risorse di ciascuna Amministrazione provinciale per la Misura 121 e la differente distribuzione delle domande collegate sul territorio, il fabbisogno complessivo supera di circa 5,1 milioni di Euro le dotazioni attuali;

Atteso:

- che il sostegno al rinnovo generazionale in agricoltura costituisce una delle principali priorità d'intervento del PSR;

- che l'art. 13, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che la concessione del sostegno all'insediamento deve avvenire entro diciotto mesi dal momento dell'insediamento medesimo;

- che secondo quanto stabilito dai Programmi Operativi le domande di premio di primo insediamento sulla Misura 112 collegate a Piani di Investimento a valere sulla Misura 121 non possono essere valutate positivamente fino all'esito favorevole dell'istruttoria sui Piani medesimi;

Rilevato:

- che nel corso del restante periodo di programmazione non

è prevista un'ulteriore attivazione della Misura 121 collegata alla Misura 112;

- che pertanto le graduatorie da approvare entro il 31 luglio costituiscono l'ultima possibilità di finanziamento dei Piani di Investimento proposti da giovani al primo insediamento;

- che fra le modifiche apportate al PSR – versione 9 - si è proposto di riallocare risorse non utilizzate dell'Asse 2 all'Asse 1 per interventi in favore dei giovani sia con riferimento alla Misura 112 per 3 milioni di Euro, sia per la Misura 121 per 7 milioni di Euro da utilizzare prioritariamente per Piani di Investimento collegati ai Piani di Sviluppo Aziendale;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, in relazione ai presupposti sopra richiamati e ai dati di monitoraggio della spesa:

- in merito alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e con riferimento esclusivo alle graduatorie da approvare entro il 31 luglio 2013 che le Amministrazioni provinciali possano concedere aiuti a tutte le istanze ammissibili collocate in graduatoria;

- in merito alla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e con riferimento esclusivo alle graduatorie da approvare entro il 31 luglio 2013, che le Amministrazioni provinciali utilizzino tutte le risorse destinate agli avvisi pubblici e che qualora residuino in graduatoria Piani di Investimenti collegati ad un Piano di Sviluppo Aziendale, ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, procedano ugualmente alla concessione dei relativi aiuti;

Dato atto che le suddette concessioni trovano copertura nell'ambito delle citate modifiche finanziarie al PSR versione 9 e che pertanto devono comunque essere subordinate all'approvazione del Programma da parte della Commissione europea;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture

e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni, a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di stabilire:

- in merito alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e con riferimento esclusivo alle graduatorie da approvare entro il 31 luglio 2013, che le Amministrazioni provinciali possano concedere aiuti a tutte le istanze ammissibili collocate in graduatoria;

- in merito alla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e con riferimento esclusivo alle graduatorie da approvare entro il 31 luglio 2013, che le Amministrazioni provinciali utilizzino tutte le disponibilità destinate agli avvisi pubblici e che qualora residuino in graduatoria Piani di Investimenti, collegati ad un Piano di Sviluppo Aziendale, ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, procedano ugualmente alla concessione dei relativi aiuti;

3) di dare atto che le suddette concessioni devono comunque essere subordinate all'approvazione - da parte dei competenti Servizi della Commissione europea - delle modifiche alle disposizioni finanziarie del PSR versione 9, proposte con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013;

4) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1119

Reg. CE 1234/2007 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione programma operativo 2014 con valenza di avviso pubblico Misura 7 "Investimenti"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento

(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 568/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo;

- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante "Disposizioni

nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti", come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 294 del 10 ottobre 2012;

Visto inoltre il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2012) 9650 del dicembre 2012 (Versione 8) – della quale si è preso atto con deliberazione n. 2021 del 28 dicembre 2012 – quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazioni n. 1395 del 27 settembre 2012 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie;

Rilevato che il PSR è stato oggetto di successive modifiche (Versione 9), approvate con deliberazione n. 1036 adottata in data odierna;

Preso atto che il citato Decreto n. 1831/2011, come da ultimo modificato dal Decreto n. 294/2012 prevede:

- la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

- l'adozione da parte delle Regioni delle determinazioni per applicare la Misura Investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;

Atteso:

- che le operazioni individuate e riportate nel citato Decreto Ministeriale n. 1831/2011, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 294/2012, sono redatte in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà definiti nella II parte del PSR – versione 8 - Capitolo 10. "Informazioni sulla complementarietà con le Misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune, attraverso la Politica di Coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno della pesca";

- che con la predetta modifica al PSR (versione 9) si è inoltre stabilito che, a partire dal 1° luglio 2013 e fino al termine della programmazione, il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, intervenga per tutte le tipologie di intervento previste nell'ambito della Misura 121 e che, di conseguenza, nell'ambito del PSR la suddetta Misura non verrà attivata a favore del settore vitivinicolo;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3525 del 21 maggio 2013 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014" che ripartisce tra le Regioni, relativamente all'anno 2014, la dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura Investimenti, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 3.782.607,00;

Visto altresì l'art. 5 "Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012" della L.R. n. 9 del 25 luglio 2013 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" che prevede:

- al comma 2 che, per finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma di cui all'art. 14 del D.L. 74/2012, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulla Misura "Investimenti" in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma Nazionale di Sostegno al settore Vitivinicolo con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma Nazionale stesso;

- al comma 3 che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata per l'esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 sul capitolo 18371 "Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti di Stato sulla Misura 'Investimenti' del Programma Nazionale di Sostegno del settore Vitivinicolo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012. Interventi in capitale (Regg. CE 1234/2007, 479/2008 e 555/2008)" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole";

- al comma 4 che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli Aiuti di cui al comma 2 provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 21/2001 in qualità di Organismo pagatore della Misura 'Investimenti' del Programma Nazionale di Sostegno del settore Vitivinicolo;

Rilevata pertanto l'opportunità di attivare due provvedimenti distinti a valere sull'Azione 7 "Investimenti" del Programma Nazionale vitivinicolo, uno a valere sulle predette risorse nazionali a favore dei potenziali beneficiari per interventi non ricadenti in aree sisma e uno a valere sulle risorse regionali destinate esclusivamente alle imprese per interventi in area sisma;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente deliberazione all'approvazione di un primo Programma Operativo – con contestuale funzione di Avviso pubblico – per la concessione di aiuti a valere sulla Misura "Investimenti" inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per investimenti in aree escluse dal sisma, a valere sulle risorse nazionali, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato infine che l'intervento in oggetto rientra a tutti gli effetti fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997 in quanto - ai fini della massima efficacia della scelta programmatica - occorre prevedere una gestione diretta a livello regionale;

Ritenuto, infine, necessario per semplificare la fase gestionale, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere assunte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante

“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare – nella formulazione di cui all’Allegato I al presente atto - il Programma Operativo della Misura 7 Investimenti, inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, a valere sulle risorse assegnate a detto intervento per l’annualità 2014 dal Decreto del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali n. 3525 del 21 maggio 2013, per investimenti in aree escluse dal sisma;

3) di dare atto che la gestione del Programma di cui al precedente punto 2) è di competenza diretta dell’Amministrazione regionale in quanto l’intervento rientra, a tutti gli effetti, fra quelli previsti dall’articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997;

4) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al punto 2) ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo siano disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Aiuti alle imprese di provvedere all’invio dello stesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad Agea e ad Agrea, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011.

Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo

Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 7 “Investimenti”

Annualità 2014

DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Regolamento (CE) n. 568/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo;

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 recante Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti, come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 294 del 10 ottobre 2012;

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2012) 9650 del dicembre 2012 (Versione 8) – della quale si è preso atto con deliberazione n. 2021 del 28 dicembre 2012 – quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazioni n. 1395 del 27 settembre 2012 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie.

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (versione 9) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 23 luglio 2013, all'esame

dei Servizi della Commissione Europea.

FINALITA'

La Misura Investimenti, attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- garantire un concreto trasferimento dei benefici economici ai produttori di base, anche in termini di remunerazione della materia prima;
- valorizzare le produzioni di qualità.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere sulle risorse destinate alla Misura 7 Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo per l'annualità 2014. Tale disponibilità è definita - per la Regione Emilia-Romagna - dal Decreto Ministeriale n. 3525 del 21 maggio 2013 in Euro 3.782.607,00.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati all'allegato XI ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

La Regione Emilia-Romagna - nel rispetto del principio di demarcazione fra analoghi interventi sostenuti, sia in ambito OCM vitivinicola, sia a livello di PSR, anche in relazione alle modifiche apportate al PSR con la versione 9 - ha optato per dedicare questa misura:

- a specifiche operazioni riferite alla Misura 123 Azione 1 del P.S.R.;
- ad attività di vendita diretta delle produzioni svolta da aziende agricole di base riferita alla Misura 121 del P.S.R.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, con esclusione degli investimenti riferiti alle aree sisma, per le quali verrà attivato un successivo intervento.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato:

- a) alle imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli, quali precedentemente definiti, attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi (acquisto e/o conferimento da soci) e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative;
- b) alle imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, quali precedentemente definite, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Dette imprese devono investire in strutture di trasformazione e/o commercializzazione ubicati sul territorio regionale.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni di attuazione definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

L'allegato A) al presente Programma Operativo sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Per i beneficiari quali definiti al precedente punto 1. a) sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici in funzione dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;

Sono altresì ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali quali:

- creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
- acquisto di software;
- spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese di cui all'ultima alinea non possono superare il 3% rispetto al costo complessivo del progetto, ovvero rispetto al costo massimo ammissibile quale definito al successivo paragrafo 5.

Per i beneficiari quali definiti al precedente punto 1. b) sono ammissibili a sostegno esclusivamente le spese per investimenti materiali quali:

- arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali quali:

- creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
- acquisto di software;
- spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Anche in questo caso le spese di cui all'ultima alinea non possono superare il 3% rispetto al costo complessivo del progetto, ovvero rispetto al costo massimo ammissibile quale definito al successivo paragrafo 5.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;

- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui al punto e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta quali definite al successivo punto 5.;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Reg. (CE) 1257/99;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- realizzazione/ampliamento di immobili;
- opere edili;
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;

- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 103 *vicies bis* del Regolamento (CE) n. 1234/2007, il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

- a) 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni attuative previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- b) 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni devono essere possedute e comprovate al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, a livello delle differenti tipologie di soggetti beneficiari, i finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Programma Operativo vengono suddivisi nella seguente misura:

- 3.482.607,00 per i progetti presentati da beneficiari di cui al punto 1. a): imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi;
- 300.000 € per i progetti presentati da beneficiari di cui al punto 1. b): imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

5. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti da beneficiari di cui al punto 1. a) dovranno avere una dimensione minima di Euro 150.000,00 ed una dimensione massima di Euro 1.000.000,00.

Gli investimenti proposti da beneficiari di cui al punto 1. b) dovranno avere una dimensione minima di Euro 20.000,00 ed una dimensione massima di Euro 50.000,00.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche.

L'importo minimo di investimento ammissibile ad aiuto è in ogni caso pari a 20.000 Euro (comprensivi delle voci di costo relative alle spese tecniche) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente alla commercializzazione diretta dei prodotti aziendali.

Si specifica che per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi massimi. In questo caso il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei limiti di spesa precedentemente definiti.

E' ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più stabilimenti ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce.

Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento e/o punto vendita.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese richiedenti potranno accedere ai benefici di cui al presente Programma Operativo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già precedentemente definiti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;

- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assolta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione
- d) dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- f) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato B) al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione e quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del

D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni:
bilancio e/o contabilità IVA;

- c) specifica relazione tecnico-economica;
- d) relazione relativa alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- e) titolo di possesso dell'immobile/immobili in cui si intende realizzare l'investimento;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

7. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al presente Programma Operativo, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

7.1 Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute da uve certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di materia prima (uva) dai quali è prodotto il vino, rapportato ai quantitativi totali della materia prima (uva) certificata biologica prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

7.2 Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono attribuiti:

- 20 punti nel caso del 100% di produzioni DOCG (0,2 punto per ogni punto percentuale);
- 15 punti nel caso del 100% di produzioni DOC (0,15 punto per ogni punto percentuale);
- 8 punti nel caso del 100% di produzioni IGT (0,08 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

7.3 Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 5 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;
- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto.

7.4 Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di 2 punti.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in funzione del progetto presentato: 1 punto;
- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto presentato: 2 punti.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato C) del presente Programma Operativo.

8. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione delle due graduatorie, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione delle priorità di cui al precedente paragrafo 7), verranno collocati in sequenza in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
- investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

In caso di ulteriore parità prederanno gli investimenti proposti da imprese con maggior fatturato.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato all' 11 ottobre 2013.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza. Tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (Allegati D/1 e D/2);
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente

documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento dei suddetti impegni;

- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- 5) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'immobile/i su cui insiste/insistono l'investimento/i;
- 6) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare completo di layout e preventivi. Si specifica che per ciò che riguarda le opere a preventivo (impianti specifici ecc., macchinari, attrezzature, arredi, investimenti immateriali quali creazione e/o implementazione di siti internet, acquisto di software) che il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta fornita da almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato E);
- 7) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati come segue:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano prevalentemente materia prima conferita da produttori di base singoli o associati: statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo

alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato B) al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione e quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o contabilità IVA;
- 8) relazione tecnico-economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al paragrafo 6, lettera c);
- 9) dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
 - d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
 - e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti.
- 10) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva per i controlli "antimafia" previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo il modello di cui all'Allegato F).

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti paragrafi 7. e 8. secondo le modalità di cui all'Allegato C).

10. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi **entro 60 giorni**, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio, acquisite le designazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in appositi verbali.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate risultate ammissibili in funzione delle due distinte graduatorie, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Il Responsabile del procedimento acquisirà dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali gli elementi necessari per l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle dichiarazioni riferite alle dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 ed alle produzioni di qualità dichiarate ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Compete infine al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione degli ulteriori controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

11. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, entro 10 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie delle

istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I progetti inseriti nelle graduatorie di merito verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà con propri atti formali alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni tecniche, funzionali alla regolare esecuzione del progetto.

Esclusivamente al suddetto atto dirigenziale è riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore del soggetto beneficiario.

Qualora nell'ambito di una delle due graduatorie si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate;
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile;

dette risorse potranno essere utilizzate in compensazione dell'altra graduatoria che presenti investimenti non soddisfatti in funzione delle disponibilità di cui al paragrafo 4..

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie in cui si sono verificate, fatto salvo i precedenti meccanismi di compensazione.

12. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti approvati dovranno essere realizzati inderogabilmente entro il 30 luglio 2014, pena la revoca del contributo.

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali, ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede di concessione.

13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La domanda di pagamento dovrà essere inoltrata al Servizio Aiuti alle imprese, utilizzando l'applicativo SOP predisposto da AGREA, entro il termine massimo fissato per la realizzazione del progetto (30 luglio 2014). Ad essa dovrà essere allegata tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione. Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture), coerentemente con quanto previsto nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato dal MPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti).

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell’elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell’arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo);
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

14. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l’erogazione del contributo compete all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell’Emilia-Romagna (AGREA).

Non è prevista la possibilità di richiedere l’erogazione di acconti in anticipazione. L’erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell’esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l’operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

15. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 10. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco prima dell'effettuazione del pagamento per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 o in funzione di specifiche disposizioni riconducibili ai provvedimenti di riferimento.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/1997. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente paragrafo 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura,

nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, comma 1 lettere a) e d), della L.R. n. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Marco Calmistro, Responsabile Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, n. 8, 40127, Bologna – Tel.:

+39.051.5274319 - Fax: +39.051.5274669.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Per gli aspetti tecnici ed amministrativi/procedurali

- Gianna Claudia Orlandini
- Milena Consolini

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274319 - Fax: +39.051.5274669

Per gli aspetti specifici connessi all'OCM vitivinicola

- Massimo Barbieri

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274507 - Fax: +39.051.5274337

Allegato A)

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”**DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005****MICROIMPRESA**

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)

Fatturato annuo \leq 2 Meuro

oppure

Totale di bilancio \leq 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50

Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250

Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per

più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 per le imprese di dimensione minore.

Allegato B)

CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre-investimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

TRACCIA CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _____ (produttore agricolo) _____
 e _____ (richiedente del contributo) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
 e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
 della _____ (Azienda agricola fornitrice della materia prima) _____
 con sede legale in _____
 P.I. _____ - C.F./CUAA _____

E

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
 e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
 della _____ (impresa richiedente del contributo) _____
 P.I. _____ - C.F./CUAA _____

SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE**Articolo 1****Obblighi del fornitore**

- (la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima:

Articolo 2**Obblighi dell'acquirente**

- (la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracitata;

Articolo 3**Prezzo**

- Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro _____
 (indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi
 e verificabili parametri qualitativi);

Articolo 4

Durata

- Il presente contratto ha validità per il periodo dal _____ al _____

Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore

Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)

Luogo _____, data _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

Allegato C)

**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al paragrafo 7. "Criteri di priorità":

7.1 PRODUZIONI BIOLOGICHE

Il calcolo è riferito alla somma dei quantitativi di materia prima uva, rapportato ai quantitativi di materia prima uva certificati biologici prodotti e lavorati.

Occorre considerare le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Materie prime pre investimento" dell'allegato D/2.

La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante circa i quantitativi di materia prima biologica trasformata, supportata da idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione che controlla la produzione del soggetto richiedente.

7.2 PRODUZIONI DI QUALITÀ

Sono valutate le produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il calcolo è riferito alla somma dei prodotti finiti, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità ottenuti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato D/2.

La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante che indichi le produzioni di qualità ottenute per singola tipologia.

La verifica di quanto dichiarato e l'eventuale ridefinizione dei quantitativi sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali in relazione ai dati acquisiti dall'Organismo di Controllo e/o AGEA/AGREA.

7.3 CERTIFICAZIONI

- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

7.4 VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

Allegato D/1

SCHEDA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento/i previsti;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Impianti specifici	A preventivo	€	
2) Macchinari, attrezzature, arredi	A preventivo	€	
3) creazione e/o implementazione di siti internet, acquisto di software	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE		€	
4) Spese tecniche (max 3%) del Totale parziale		€	
TOTALE GENERALE		€	

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;
8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

Allegato D/2

SCHEDA RELATIVA ALLE MATERIE PRIME ED AI PRODOTTI FINITI**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

SITUAZIONE PRE INVESTIMENTO			
Materie prime lavorate per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Produzione realizzata per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Indicare la resa media entro la quale si opera			%

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO			
Materie prime per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Produzione realizzata per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Decreto Legislativo 61/2010 sulla denominazione dei vini	02	DOCG
	03	DOCG/BIO
	04	DOC

	05	DOC/BIO
	06	IGT
	07	IGT/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	08	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato D/2 con i dati aggregati di produzione;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità di vino, aceto, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri.

Allegato E

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Impianti specifici							
1)							
2)							
Macchinari, attrezzature, arredi :							
1)							
2)							
Siti Internet							
1)							
2)							
Software							
1)							
2)							
Altro							
1)							
2)							

Allegato F)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA
COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt_ nato a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell'impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

OGGETTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001
(OVE PREVISTO)**

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____, il _____

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
 nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice Fiscale _____
 in qualità di _____
 della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

n.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
 Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. membri del collegio sindacale (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 % oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica

	amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 1121

Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Approvazione programma operativo con valenza di avviso pubblico regionale della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - "Area sisma 2012"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all'attuazione delle procedure di controllo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 2021 del 28 dicembre 2012, con la quale si è preso atto dell'attuale formulazione del PSR (versione 8) - approvata dalla Commissione europea con comunicazione C(2012)9650 del 13 dicembre 2012;

Atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma Operativo di Misura finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie di programmazione con riferimento a ciascuna Misura;

Preso atto:

- che per quanto concerne la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" con propria deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008 si è data attuazione a quanto sopra previsto approvando lo specifico Programma Operativo;

- che tale Programma Operativo è stato successivamente modificato con le deliberazioni n. 631 dell'11 maggio 2009, n. 992 del 12 luglio 2010, n. 2139 del 27 dicembre 2010 e n. 662 del 16 maggio 2011, da ultimo modificata con deliberazione n. 1341 del 19 settembre 2011;

- che il PSR prevede espressamente che a partire dal secondo

semestre 2012 la gestione di tutte le Misure dell'Asse 1 possa essere effettuata a livello regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera l) della L.R. 15/1997;

Atteso che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia si sono verificati eccezionali eventi sismici a seguito dei quali per numerosi comuni è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Dato atto che con deliberazioni n. 1448 dell'8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013 sono stati attivati avvisi pubblici della Misura 126 del PSR, specificamente finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate dal sisma;

Considerato che nelle aree colpite dal sisma è prioritario favorire la ripresa del settore anche attraverso la realizzazione di investimenti tesi a migliorare la potenzialità produttiva aziendale già in essere al momento del sisma, attraverso azioni di ammodernamento dell'azienda agricola;

Rilevato che con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013 si è provveduto all'approvazione della versione 9 del PSR, che contiene, tra l'altro, alcune modifiche alla scheda della Misura 121 per la specifica attuazione di interventi in area sisma con riallocazione e relativa determinazione delle risorse ad essi destinate pari a 20 milioni di Euro;

Visti:

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, che ha tra l'altro previsto all'art. 14 "Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale" che - al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma - l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione per le annualità 2012 e 2013 è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183;

- la L.R. 26 luglio 2012, n. 9 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione" che all'art. 5 "Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012" ha previsto:

- al comma 1 che, per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma di cui al predetto art. 14 del D.L. 74/2012, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso;

- al comma 2 che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 21/2001 in qualità di Organismo pagatore delle Misure individuate nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

- al comma 3 che è disposta a tal fine, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 17.300.000,00 a valere sul capitolo 18415 "Trasferimento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), degli aiuti di Stato

aggiuntivi attivati dalla Regione sulle Misure Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012. Interventi in capitale (Regg. CE 1290/2005 e 1698/2005)" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6412 "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale";

Atteso che con propria deliberazione n. 1632 del 5 novembre 2012, come modificata con successive deliberazioni n. 1715 del 19 novembre 2012 e n. 1882 del 10 dicembre 2012, sono stati attivati gli aiuti di Stato aggiuntivi sulle Misure del PSR previsti dal predetto art. 5 della L.R. 9/2012 destinando l'importo di Euro 17.300.000,00, pari all'intero stanziamento autorizzato ed iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sul richiamato capitolo 18415, all'attuazione del Programma operativo della Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" di cui alla propria deliberazione n. 1448 del 8 ottobre 2012, secondo le modalità e condizioni ivi previste e nel rispetto di quanto previsto al predetto paragrafo 8 del PSR, prevedendo altresì l'integrale trasferimento ad AGREA delle risorse impegnate;

Visto altresì l'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015" - come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 9 del 26 luglio 2013 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" - che nella sua nuova formulazione "Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012" prevede al comma 1 che, per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 a norma dei commi 1 e 2 del richiamato art. 5 della L.R. 9/2012, è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.900.000,00 a valere sul già citato capitolo 18415 afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6412 "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale";

Richiamata inoltre la propria deliberazione adottata in data odierna con la quale si è prevista l'attivazione anche per l'esercizio 2013, secondo le modalità e condizioni previste nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito PSR), degli aiuti di Stato aggiuntivi in "AREA SISMA 2012" anche per interventi a valere sulla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e si è previsto che con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie potesse essere disposta l'effettiva articolazione fra i diversi Programmi operativi regionali, nel rispetto dei limiti previsti al paragrafo 8 "Aiuti di Stato aggiuntivi" del PSR, delle risorse impegnate nonché delle risorse residue tra quelle autorizzate dall'art. 5 della L.R. 9/2012 impegnate e trasferite ad AGREA in attuazione della deliberazione n. 1632/2012 e ss.mm.;

Ritenuto, stante la pressoché completa disponibilità delle risorse destinate ad aiuti di stato aggiuntivi 2012 e 2013 per l'area sisma, di individuare un plafond pari a 10 milioni di Euro per gli interventi a valere sulla Misura 121;

Ritenuto pertanto opportuno attivare uno specifico avviso pubblico della Misura 121 con valenza territoriale limitata alle

aziende collocate nei Comuni colpiti dal sisma così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67-septies della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012 n. 213, quale risultante dall'Allegato A) alla presente deliberazione e per un ammontare complessivo pari a 30 milioni di Euro;

Riscontrato che numerose domande di aiuto presentate da imprese per investimenti nelle aree interessate dai fenomeni sismici del 20-29 maggio 2012 sia a valere sugli avvisi pubblici di competenza delle Amministrazioni provinciali relativi all'annualità 2013 della Misura 121, sia sulla Misura 121 attuata in modalità di filiera di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2023/2011, pur essendo ammissibili non sono finanziabili per carenza di risorse;

Ritenuto pertanto di prevedere che all'avviso pubblico di cui al presente atto possano accedere anche le suddette domande dichiarate ammissibili ma non finanziabili;

Atteso:

- che tra le proposte di modifica al PSR ("versione 9") rientra quella relativa alla demarcazione degli interventi finanziabili sulla Misura "Investimenti del Programma nazionale vitivinicolo" con quelli a valere sulla Misura 121, che esclude a decorrere dal 1° luglio 2013 ogni possibilità di intervento a favore del settore vitivinicolo nell'ambito della Misura 121;

- che tale demarcazione è stata favorevolmente accolta dal Comitato di Sorveglianza;

- che nelle more dell'approvazione delle modifiche da parte della Commissione è necessario recepire nel Programma Operativo della Misura 121 anche tale prescrizione, al fine di renderla pienamente efficace a decorrere dal 1° luglio 2013;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il Programma Operativo afferente la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende Agricole" quale risultante

dall'Allegato 1) alla presente deliberazione, con valenza di avviso pubblico per le aree interessate dai fenomeni sismici del 20-29 maggio 2012, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di Euro;

3) di dare atto che l'ammissibilità delle domande e la concessione dei contributi a valere sul suddetto avviso sono subordinate all'approvazione - da parte dei competenti Servizi della Commis-

sione europea - delle modifiche al PSR versione 9, proposte con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013;

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura.

Allegato 1

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

**PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
Misura 121 *'Ammodernamento delle aziende agricole'***

***Avviso pubblico per i territori delle province di Bologna, Ferrara,
Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dai fenomeni
sismici del 20-29 maggio 2012***

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 limitatamente alle imprese agricole che effettuano gli investimenti nell'ambito territoriale colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il presente avviso pubblico è adottato nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle necessarie modifiche alla scheda del PSR riferita alla Misura 121, riportate nella versione 9. L'ammissibilità delle domande e la successiva concessione dei contributi sono pertanto subordinate all'approvazione delle predette modifiche.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna (versione 8) approvata dalla Commissione Europea con comunicazione C(2012)9650 del 13 dicembre 2012 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 28 dicembre 2012;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (versione 9) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 23 luglio 2013, all'esame della Commissione Europea per l'approvazione delle modifiche apportate;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

2. Obiettivi della Misura 121

In via generale, il sostegno economico previsto dalla Misura 121 deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali.

Nello specifico, per quanto riguarda il presente avviso pubblico, la Misura ha la finalità di favorire la ripresa del settore attraverso la realizzazione di investimenti tesi a migliorare la potenzialità produttiva aziendale in essere al momento del sisma, attraverso azioni di ammodernamento dell'azienda agricola.

Gli investimenti potranno inoltre essere volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, nonché agevolare la commercializzazione.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;
- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il ricorso alla meccanizzazione collettiva, teso alla riduzione dei costi di produzione e ad una più ampia diffusione dell'innovazione tecnologica.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che:

- 3.1. presentino nuova domanda di intervento corredata da un PI coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati;
- 3.2. presentino “domanda di conferma e trasferimento” di una istanza già presentata a valere sulla Misura 121, collocata utilmente in una delle due graduatorie di competenza dell'amministrazione provinciale relative all'annualità 2013 o nella graduatoria regionale relativa alla filiera lattiero casearia di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2023/2011, ma non finanziabile per carenza di risorse, ferma restando la validità della data di decorrenza degli investimenti eventualmente già realizzati, come meglio precisato al successivo punto 8.4 del presente avviso pubblico.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa e di Associazione Temporanea di Impresa di cui al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.1.5. dimostrare un livello minimo di redditività;
- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. impegnarsi a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione saranno valutabili altresì ipotesi in cui l'impresa beneficiaria, successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, sia oggetto di processi di trasformazione/ fusione/ incorporazione tali per cui:
 - le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso alla Misura,
 - la responsabilità gestionale rimanga in capo, in tutto o in parte:
 - alla medesima persona fisica in caso di ditta individuale beneficiaria

- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della società di persone/di capitali beneficiaria,
- sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla nuova consistenza aziendale.

Qualora la modifica societaria non comporti anche l'accorpamento di una molteplicità di aziende agricole, dovrà essere verificato che l'azienda condotta risulti di dimensione tale da garantire comunque il rispetto dei requisiti d'accesso con riferimento alle soglie minime di redditività ed ULU corrispondenti al nuovo assetto societario.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti capoversi, l'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;

- 4.1.10. impegnarsi a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 24, comma 2, lett. e), deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007 - 2013" approvato da AGREA.

4.2. *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{ULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa

non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";

- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro, nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. *Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore*

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da giovane, secondo quanto precisato al successivo punto 4.10.

4.4. *Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore di impresa condotta da giovane di cui al successivo punto 4.10.3.*

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

- 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 4.4.3.8. normativa fiscale.
- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 14.

4.5. *Criteri per quantificare il reddito da attività agricola*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda. Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:

- per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.7.1;
- per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;

ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti. Inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a 0,50.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

4.6. *Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa*

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU **superiore alla soglia del reddito di riferimento**. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Il rapporto REDDITO/ULU dovrà essere superiore alle seguenti soglie per le diverse categorie aziendali:

- per le aziende condotte da giovani: superiore a 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: superiore a 80% del reddito di riferimento.

4.7. *Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa*

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC), nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.7.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5.

Per la determinazione della redditività dell'impresa nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda del subentrante

deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte, mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della ditta cedente nel caso di società di persone/società di capitali cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.10.1., 4.10.2. e 4.10.3. [impresa condotta da giovane]
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.7.1. Compensazioni al reddito

Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.8. *Criteria per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale Agricoltura per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 987/2011.

4.8.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.8.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;

- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.8.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.8.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

4.8.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:

- a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.8.2.;
- a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.8.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.8.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.8.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.8, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.9. *Definizione di "Associazione Temporanea di Impresa" (ATI)*

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3., i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.500.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

4.10. *Definizione di "impresa condotta da giovane"*

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.11. *Comunioni a scopo di godimento*

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale di impresa condotta da giovane, di cui al precedente punto 4.3, i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;

- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

5. Aree di intervento della Misura

Il presente avviso pubblico è applicabile per interventi da effettuarsi in aziende agricole situate nel territorio dei comuni colpiti da eventi sismici nei giorni 20 e 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67-*septies* della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012 n. 213 e riportati nell'Allegato A).

Si precisa che la condizione di "azienda situata in area sisma" è riconosciuta secondo i seguenti criteri:

- qualora l'investimento riguardi interventi strutturali e immateriali, gli stessi dovranno essere interamente realizzati nell'ambito territoriale dei Comuni di cui all'Allegato A);
- qualora l'investimento riguardi beni mobili il cui utilizzo interessi l'intera superficie aziendale, la prevalenza della SAU dovrà ricadere nell'ambito territoriale dei Comuni di cui all'Allegato A).

6. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente avviso ammontano a 30 milioni di Euro, 20 dei quali a valere sulle risorse recate dal PSR sulla Misura 121 e 10 milioni a valere su aiuti di stato aggiuntivi ai sensi del paragrafo 8 del PSR.

7. Entità degli aiuti

Per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi del presente avviso pubblico della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 4.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.500.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale già determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4.8.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario e la natura dell'investimento determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Strutture (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)		Dotazioni (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (utilizzo biomasse agroforestali)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico)
Imprenditore ordinario	Azienda con giovane			
40%	45%	35%	40%	20%

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 4.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 4.10.

8. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 8.1. riguardare esclusivamente investimenti da realizzarsi entro il **31 dicembre 2014**;

- 8.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 8.3. prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro;
- 8.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente. Per i PI oggetto di conferma e trasferimento sul presente avviso pubblico, la data di ammissibilità dell'inizio lavori si intende riferita alla data di presentazione della domanda iniziale.

Le suddette condizioni devono sussistere anche per le domande di conferma e trasferimento, pena l'inammissibilità delle stesse.

9. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 9.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 9.2. l'acquisto di animali;
- 9.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 9.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 9.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 9.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 9.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 9.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti;
- 9.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 9.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 9.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 9.12. le costruzioni/manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 9.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n. 15/97, art. 16, comma 2 e 3;

- 9.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, inclusi quelli previsti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97 e degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che fruisca di tariffe agevolate in base alla normativa nazionale;
- 9.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori".

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

10. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 10.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 10.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 10.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 10.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 10.1, quali:
 - 10.2.1. acquisto di software;
 - 10.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 10.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 10.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10% - in funzione di quanto previsto dal Prezzario regionale di cui al successivo punto 13.9 - per le voci di cui al precedente punto 10.2.4; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

Gli investimenti devono inoltre:

- 10.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 10.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;
- 10.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:
 - 10.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

- 10.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- 10.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- 10.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
- 10.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
- 10.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- 10.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- 10.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);
- 10.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 10.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

11. Interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni/esclusioni

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni:

11.1. *Settore cereali*

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- acquisto di macchine/attrezzature idonee all'applicazione delle tecniche dell'agricoltura di precisione al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

11.2. *Settore delle colture oleoproteaginose*

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

11.3. *Settore degli ortaggi freschi e patata*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;

- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono escluse dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni;
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

11.4. Settore frutta fresca**Sono prioritari:**

- interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine);
- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espianto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/97);

- gli impianti di frutteti finanziati dovranno essere realizzati - per ogni specie - nella misura minima del 70% (in termini di superficie investita) con varietà o cultivar comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione, ad eccezione degli impianti realizzati in aziende biologiche con cultivar locali;
- per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato “virus esente”, ai sensi del D.M. del 24 luglio 2003. Solo per le drupacee (olivo escluso), limitatamente alle varietà non ancora in certificazione ma di cui è stato avviato l’iter per l’inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale cartellinato come “Bollino blu”, secondo l’accordo di programma sulla tracciabilità del materiale di propagazione delle drupacee in Emilia-Romagna. La Regione provvederà annualmente a definire l’elenco delle varietà “Bollino blu” impiegabili e tale elenco sarà disponibile nel sito E-R Agricoltura alla voce “Disciplinari di produzione integrata”. Anche nel caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso) e pomacee è vincolante l’utilizzo esclusivo di materiale certificato “virus-esente”;
- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell’azienda;
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l’impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l’adesione all’OP non opera.

11.5. *Settore dell’ortofrutta e patate trasformate*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all’adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l’uso dei mezzi tecnici.

Limitazioni/esclusioni

- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l’impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l’adesione all’OP non opera.

11.6. *Settore vitivinicolo*

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli investimenti nel settore vitivinicolo.

11.7. *Settore colture sementiere*

Sono prioritari:

- investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione – conservazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione

11.8. *Settore forestazione produttiva*

Sono prioritari:

- interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 m. Qualora l'investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri;
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell'estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (L.R. 9/1999 e successive modifiche, All. B.2, punto B.2.4);
- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell'apposito elenco approvato con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 2845/2008 e suoi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche;
- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;

- inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
- inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

11.9. *Settore foraggiere*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggiere;
- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi relativi alle foraggiere annuali.

11.10. *Settore Bieticolo – saccarifero*

Sono prioritari:

- investimenti rivolti a razionalizzare e migliorare l'utilizzo dei mezzi meccanici anche in funzione della riduzione dei costi;
- interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

11.11. *Settori vegetali minori (Olio d'oliva, Florovivaismo, Vivaismo frutticolo, Aceto balsamico, Canapa)*

Per il settore vivaismo frutticolo: sono ammissibili esclusivamente investimenti in strutture di difesa attiva per il contenimento di virosi e batteriosi (screen-house);

Per i rimanenti settori vegetali minori: nessuna priorità regionale

Si rimanda pertanto alle seguenti priorità di intervento individuate nei Programmi Rurali Integrati Provinciali (P.R.I.P.) per i settori minori, di seguito riportate:

Provincia di Bologna:

per il settore florovivaismo sono prioritari:

- investimenti per favorire la commercializzazione del prodotto

- investimenti per favorire l'ammodernamento delle strutture produttive con particolare attenzione ai temi del risparmio energetico o della produzione di energia da fonti rinnovabili;

Nessuna limitazione/esclusione.

Provincia di Modena:

per il settore Aceto Balsamico Tradizionale di Modena sono prioritari:

- investimenti nelle fasi di trasformazione e di confezionamento del prodotto;
- investimenti volti alla commercializzazione del prodotto;

per il settore Aceto Balsamico di Modena sono prioritari:

- investimenti nelle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto di elevata distintività (da mosti ed aceti ottenuti da uve prodotte) e trasformato nel territorio modenese;
- investimenti volti alla commercializzazione del prodotto.

Limitazioni /esclusioni specifiche:

la ditta beneficiaria dell'aiuto deve utilizzare uve e mosti ottenuti prevalentemente in azienda ed almeno i 2/3 della produzione di uve e mosti debbono essere ottenuti in ambito delle Province di Modena e Reggio Emilia ed il 100% ottenuti in ambito regionale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole che trasformino in Aceto Balsamico di Modena uve e mosti prodotti fuori regione Emilia Romagna.

per il settore florovivaismo - vivaismo frutticolo sono prioritari:

- investimenti volti alla realizzazione di serre per la produzione e vendita;
- investimenti volti alla ottimizzazione delle fonti energetiche e di risparmio idrico;
- investimenti in strutture di difesa attiva per il contenimento di virus e batteriosi (screen-house);

Per il settore frutta - noci del territorio modenese sono prioritari:

- investimenti nella trasformazione e vendita del prodotto ottenuto da malli prodotti nel territorio modenese;
- investimenti rivolti alla valorizzazione e commercializzazione del prodotto.

Provincia di Ferrara: per i settori vegetali minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi, fatta salva l'esplicita esclusione delle aree di esposizione e vendita (garden) nei settori florovivaismo e vivaismo frutticolo;

Provincia di Reggio Emilia: per i settori vegetali minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi;

Provincia di Piacenza: per i settori vegetali minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi.

Limitazioni/Esclusioni generali:

In ogni caso, l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde.

11.12. *Settore carni bovine*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne;
- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello).
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Nessuna limitazione/esclusione

11.13. *Settore carni suine*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- acquisto di dispositivi ad alta efficienza per la separazione dell'azoto dai liquami, al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

11.14. *Settore carni avicole*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;

- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Nessuna limitazione/esclusione

11.15. *Settore latte alimentare e latticini freschi*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.8.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e

mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

11.16. *Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.8.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate

valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

11.17. *Settore Uova*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Nessuna limitazione/esclusione

11.18. *Settore zootecnia minore (ovicaprini - carne/latte, bufalini - carne/latte, equidi, cunicoli, api)*

Nessuna priorità regionale

Si rimanda pertanto alle seguenti priorità di intervento individuate nei Programmi Rurali Integrati Provinciali (P.R.I.P.) per i settori minori, di seguito riportate:

Provincia di Bologna:

nel settore apistico sono prioritari:

- investimenti per favorire la commercializzazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'adozione di sistemi di tracciabilità ed etichettatura per la qualificazione del prodotto locale.

Provincia di Ferrara: per i settori zootecnici minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi;

Provincia di Reggio Emilia: per i settori zootecnici minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi;

Provincia di Piacenza: per i settori zootecnici minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi.

Limitazioni/Esclusioni generali:

- interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele.

11.19. *Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori*

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto sono individuate nella determinazione n. 2845 del 17 marzo 2008 della Direzione Generale Agricoltura.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

Nell'ambito della presente Misura saranno inoltre finanziabili opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale, mentre le condotte principali a servizio interaziendale non sono finanziabili.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui la loro capacità produttiva non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

12. Livelli di priorità dei settori identificati quali prioritari nei diversi ambiti territoriali

Si riporta nella seguente tabella il livello di priorità riconosciuto ad ogni settore prioritario di intervento a livello dei diversi ambiti territoriali regionali:

	Area Occidentale	Area Centrale	Area Orientale
	Pianura	Pianura	Pianura
Cereali	XX	XXX	XXX
Oleo proteaginose	XX	XX	XX
Bieticolo-saccarifero	XX	XXX	XXX
Ortaggi freschi e patate	X	XXX	XXX
Frutta fresca	XX	XX	XXX
Ortofrutta e patate trasformate	XX	XX	XXX
Colture Sementiere			XXX
Forestazione produttiva	XX	XXX	XXX
Colture foraggere	XX	XX	X
Carni bovine		X	X
Carni suine	XXX	X	X
Carni avicole			XXX
Latte alimentare e latticini freschi		X	X
Formaggi stagionati DOP	XX	XX	
Uova		XX	XXX

Legenda:

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
xxx	xx	x	

Area Occidentale = comuni in area sisma province di PC, RE, MO

Area Centrale = comuni in area sisma province di BO, FE

Area Orientale = comuni di FE in area sisma esclusivamente per Argenta e Ferrara.

Sono altresì identificati i seguenti livelli di priorità settoriale nell'ambito territoriale considerato:

Area pianura occidentale

Provincia di Piacenza:

priorità alta: frutta fresca, limitatamente al ciliegio nel comune di Castelvetro Piacentino;

priorità media: ortaggi freschi, con priorità alta limitatamente all'asparago (se aziende aderenti ad associazioni/consorzi produttori), allevamenti minori;

priorità bassa: cereali limitatamente al mais dolce.

Provincia di Reggio Emilia:

priorità alta: Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia; Aceto Balsamico di Modena;

priorità bassa: settori vegetali minori e settori di zootecnia minori;

Provincia di Modena:

priorità alta: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di Modena, florovivaismo –vivaismo frutticolo;

Priorità bassa: Noci del territorio modenese

Area pianura centrale**Provincia di Bologna:**

priorità media: florovivaismo, apistico;

Provincia Ferrara:

priorità alta: allevamenti minori (equidi, bufalini, ovicaprini);

priorità media: ortoflorovivaismo;

Area pianura orientale**Provincia di Ferrara:**

priorità alta: filiera locale florovivaismo, allevamenti minori (equidi, bufalini, ovicaprini);

priorità bassa: filiera locale vivaismo frutticolo.

13. Strumenti e procedure di attuazione*13.1. Presentazione delle domande*

Le domande di aiuto e le “domande di conferma e trasferimento” devono essere presentate all’Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA.

La competenza territoriale dell’Amministrazione è determinata in base alla prevalente ubicazione dell’intervento.

Le domande di aiuto e le “domande di conferma e trasferimento” dovranno essere presentate dal **5 agosto 2013** e comunque entro il termine perentorio del **15 ottobre 2013**; pertanto, nell’ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici provinciali, le domande dovranno pervenire all’Ente competente entro e non oltre le ore 12.30 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse all’Ente competente in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente avviso.

Con riferimento al presente avviso pubblico, in deroga al limite massimo di quattro piani presentabili nel periodo di programmazione, ciascuna impresa può presentare fino a cinque PI, con un limite massimo di quattro PI finanziati. Al raggiungimento del massimale concorreranno anche le domande presentate e ritirate dal beneficiario successivamente alla protocollazione a SOP. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro; la diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse.

I PI oggetto di conferma e trasferimento non potranno subire modifiche in sede di compilazione della domanda tramite SOP, fatta salva la possibilità di escludere gli investimenti riferiti al settore vitivinicolo non ammissibili sul presente avviso.

13.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità:

- 13.2.1. Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del PI dovrà essere definita a livello provinciale. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;
- 13.2.2. copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- 13.2.3. copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;

- 13.2.4. preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 13.9 “Congruità della spesa”. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all’impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 13.2.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 13.2.6. disegni progettuali ed eventuali layout;
- 13.2.7. per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto il beneficiario dovrà indicare in apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentate gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti (tipologia ed estremi del documento, indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato) in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (Legge 183/2011); qualora il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio, i dati relativi allo stesso, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria. Tuttavia, qualora il permesso di costruire non risulti rilasciato al momento di presentazione della domanda di aiuto, gli estremi dello stesso dovranno comunque pervenire all'Amministrazione incaricata dell'istruttoria entro e non oltre il 5 dicembre 2013, pena la decadenza della domanda di aiuto;
- 13.2.8. dichiarazione del tecnico progettista che l’opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA);
- 13.2.9. copia della documentazione fiscale ed amministrativa, idonea ad attestare il possesso della sufficiente redditività (es.: mod. Unico comprensivo di IVA e IRAP, documentazione sui salari /stipendi ed oneri modello pagamenti unificato INPS-DMAG, fatture di acquisto/cessione di beni strumentali se indicati in domanda, ecc., incluso un prospetto riepilogativo annuale);
- 13.2.10. dichiarazione relativa agli elementi funzionali ai controlli amministrativi sul rispetto della condizionalità, secondo l’Allegato B), ove ne ricorrano i presupposti;
- 13.2.11. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, secondo l’Allegato C);

- 13.2.12. contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4.11.
- 13.2.13. documentazione attestante il possesso della priorità azienda danneggiata da sisma (perizia giurata o dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi del certificato di inagibilità del Comune).

Nel caso di PI afferenti al settore produttivo bieticolo – saccarifero, dovrà altresì essere allegata alla domanda una dichiarazione relativa alla sussistenza di vincoli associativi/impegni contrattuali di conferimento del prodotto, al fine di verificare il rispetto delle quote di produzione settoriali.

Qualora l’ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell’Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

13.3. Istruttoria delle domande

Ciascuna Amministrazione provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all’istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l’accesso agli atti.

L’Amministrazione provinciale effettuerà l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell’istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre **10** giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dell’attività istruttoria, le Amministrazioni provinciali assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione delle eventuali priorità e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni l’effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro il **23 dicembre 2013** a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

13.4. *Graduatoria e relativi criteri di priorità*

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia – Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto pervenuti dalle Amministrazioni provinciali, provvederà ad approvare la graduatoria di merito regionale.

La Regione Emilia Romagna utilizzerà quali criteri di ordinamento le seguenti tipologie di priorità nelle sequenza indicata e fra loro subordinate:

A) progetti presentati da "imprese condotte da giovane" secondo la definizione di cui al precedente punto 4.10.

B) progetti presentati da imprese non ricadenti nella tipologia di cui alla precedente lettera A).

Nell'ambito di ciascuna delle due fasce A) e B) sopra identificate, utilizzerà i seguenti criteri di priorità/precedenza per la definizione del punteggio complessivo attribuibile ad un PI ai fini del suo inserimento nella graduatoria di merito unica regionale:

- priorità: azienda danneggiata dal sisma 2012: 20 punti
- priorità dei settori di intervento rispetto alle aree territoriali in base alla gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R. ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori (priorità alta, media, bassa), come precedentemente riportato:
 - priorità alta30 punti
 - priorità media20 punti
 - priorità bassa10 punti

Il punteggio attribuibile nell'ambito del presente criterio in caso di PI comprendente interventi afferenti a diversi settori sarà determinato proporzionalmente alla spesa ammissibile prevista per ogni settore e coerentemente al punteggio massimo assegnato al criterio stesso. Il criterio non è utilizzabile nel caso di investimenti afferenti a settori individuati quali non prioritari nell'ambito della zonizzazione indicata a livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i settori minori.

Si precisa che si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato da investimenti funzionali ai detti fabbisogni.

- Priorità generali:
 - priorità in base al precedente finanziamento di altre domande presentate sulla Misura 121, a valere sui bandi di competenza provinciale:
 - nessuna domanda finanziata10 punti
 - 1 domanda finanziata 5 punti

- priorità per le imprese aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, L.R. n. 24/2000) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento: 5 punti
- interventi riferibili al settore biologico (min. 51% della spesa ammissibile al netto delle spese generali): 10 punti
- interventi riferibili a prodotti a denominazione di origine protetta (min. 51% della spesa ammissibile al netto delle spese generali): 10 punti

Da ultimo come criteri di ordinamento a parità di punteggio:

- data protocollazione domanda su SOP;
- n. univoco AGREA.

Nel caso particolare di PI presentati da imprese aderenti ad OP ortofrutticole, si precisa che l'attribuzione del punteggio di merito al progetto, nonché la determinazione della spesa ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia minima di dimensione economica di un PI (20.000 euro), dovranno tenere conto dell'insieme degli investimenti realizzati dall'impresa nell'ambito del Programma operativo dell'Organizzazione di Produttori cui aderisce e del presente Programma Operativo, qualora da realizzare nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la data prevista per la realizzazione del PI stesso. Resta inteso che in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione degli investimenti sarà necessario verificare la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale entro il **31 dicembre 2013** e comunicherà formalmente alle singole Amministrazioni i nominativi collocati in posizione utile al finanziamento, per i quali le Amministrazioni dovranno procedere alla concessione del contributo spettante, comunicando nel contempo eventuali prescrizioni relative alla effettuazione degli interventi previsti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

13.5. Tempistica di realizzazione degli interventi e presentazione domanda di pagamento

Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine improrogabile del **31 dicembre 2014**, secondo quanto già previsto al precedente punto 8.

Il beneficiario, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione degli interventi, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli stessi, allegando la documentazione meglio precisata al successivo punto 13.6.

13.6. *Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo*

Il beneficiario, terminati gli interventi previsti, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 13.5 utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA e le relative procedure di presentazione previste, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione degli investimenti, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale di realizzazione degli investimenti;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti), ove non presentate contestualmente alla domanda di aiuto;
- c) nell'ipotesi di Comunione a scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.11 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse pro-quota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);
- d) dichiarazione sostitutiva attestante gli estremi della DIA/SCIA presentata in Comune (protocollo e indicazione dell'ente a cui è stata presentata);
- e) dichiarazione sostitutiva attestante gli estremi (protocollo e indicazione dell'ente rilasciante) del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera ovvero della richiesta presentata al Comune competente (protocollo e indicazione dell'ente) qualora non si siano ancora perfezionati i termini per il rilascio anche nella forma del silenzio assenso (per le opere che lo prevedono). Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena perfezionato il procedimento (e comunque prima della liquidazione del contributo), dovranno essere comunicati gli estremi del certificato di conformità o dovrà essere presentata la dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune.

per le opere in cemento:

- f) collaudo statico;
- g) verbale di regolare esecuzione delle opere;

- h) per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della domanda di pagamento, di norma, l'Amministrazione provinciale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi degli interventi eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti;
- che tutti gli investimenti siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati investimenti che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza tali da incidere sulla valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità.

In sede di verifica finale, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso. Il finanziamento parziale di un PI potrà avere luogo a condizione che le risorse disponibili consentano di concedere almeno il 50% del contributo ammissibile, previo impegno del beneficiario a realizzare il PI completamente.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

L'Amministrazione provinciale, dopo aver esperito le verifiche finali relative agli investimenti realizzati, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

13.7. *Varianti al Piano degli Investimenti*

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI, purché finalizzata ad una maggiore coerenza con gli obiettivi operativi della Misura, debitamente motivata e preventivamente richiesta all'Ente competente, che a seguito di istruttoria potrà autorizzarla con proprio atto. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

13.8. *Erogazione di anticipi*

È prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al **50%** del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Sono fatte salve eventuali previsioni comunitarie che modifichino la percentuale sopraportata.

E' altresì data facoltà al beneficiario, nelle more del perfezionamento del procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui al precedente punto 13.6 lett. e), che subisca ritardi per cause non imputabili ad inerzia dello stesso, di richiedere la liquidazione anticipata del contributo spettante. Anche tale forma di erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria rispondente alle medesime caratteristiche sopra descritte.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13.9. *Congruità della spesa*

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

14. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

15. Controlli

Gli Enti competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

16. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

17. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, comma 2, Reg. (CE) n. 65/2011 e successive modifiche.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

18. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;

f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

19. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

20. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Allegato A)

ELENCO COMUNI COLPITI DAL SISMA

Provincia di Piacenza	Provincia di Modena
Castelvetro piacentino	Medolla
Provincia di Reggio-Emilia	Mirandola
Boretto	Modena
Brescello	Nonantola
Campagnola Emilia	Novi di Modena
Campegine	Ravarino
Correggio	San Felice sul Panaro
Fabbrico	San Possidonio
Gualtieri	San Prospero
Guastalla	Soliera
Luzzara	Provincia di Bologna
Novellara	Argelato
Reggio Emilia	Baricella
Reggiolo	Bentivoglio
Rio Saliceto	Castello d'Argile
Rolo	Castelmaggiore
San Martino in Rio	Crevalcore
Provincia di Modena	Galliera
Bastiglia	Malalbergo
Bomporto	Minerbio
Campogalliano	Molinella
Camposanto	Pieve di Cento
Carpi	Sala Bolognese
Castelfranco Emilia	San Giorgio di Piano
Cavezzo	San Giovanni in Persiceto
Concordia sulla Secchia	San Pietro in Casale
Finale Emilia	Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara	
Argenta	Mirabello
Bondeno	Poggio Renatico
Cento	Sant'Agostino
Ferrara	Vigarano Mainarda

ALLEGATO B)**ELEMENTI FUNZIONALI AI CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA' (quando ne ricorrano le condizioni)****A) PATENTINO FITOSANITARIO**

DATI TITOLARE:

nome _____

cognome _____

RUOLO RIVESTITO NELL'AZIENDA DAL TITOLARE del patentino (barrare la voce corrispondente, specificando in caso di "Altro")

Titolare /contitolare	
coadiuvante	
dipendente	
Altro (specificare)	

B) UTILIZZO DELL' ACQUA PER USO IRRIGUO

(*) = barrare la voce SI/NO e, in caso di risposta affermativa, completare i campi corrispondenti

utilizzo acqua uso irriguo	no (*)					
	si (*)		fonte di prelievo dell' acqua	pozzo consorzio di bonifica	estremi autorizzazione nome consorzio /consorzi	

ALLEGATO C)**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA
PREFETTURA COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

nato/a _ a

il

residente a

in via

nella sua qualità di

dell'impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione: _____

OGGETTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001
(OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____, il _____

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

 I sottoscritt_ (nome e cognome)

 nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____

Codice Fiscale _____

In qualità di _____

della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

—

Luogo e data di nascita _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 data

 firma leggibile del dichiarante(*)

**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.**

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. membri del collegio sindacale (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 % oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3